



Bruxelles, 15.9.2022  
COM(2022) 456 final

2022/0275 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione da parte dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico ("accordo") in riferimento alla modernizzazione dell'accordo**

## RELAZIONE

### **1. OGGETTO DELLA PROPOSTA**

La presente proposta riguarda una decisione ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"), che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in merito alla modernizzazione dell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico ("accordo").

### **2. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **2.1. L'accordo**

L'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico è entrato in vigore nell'aprile 1978 come accordo non vincolante. Da un punto di vista amministrativo l'accordo è integrato nel quadro dell'OCSE e beneficia del supporto del segretariato per i crediti alle esportazioni dell'OCSE sebbene non costituisca, di fatto, un atto dell'OCSE<sup>1</sup>.

L'obiettivo dell'accordo è quello di istituire un quadro per l'utilizzo disciplinato dei crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico ("sostegno pubblico") e di creare condizioni di parità per il sostegno pubblico, al fine di incoraggiare la concorrenza tra gli esportatori sulla base della qualità e del prezzo dei beni e dei servizi esportati anziché sulle condizioni e modalità finanziarie di sostegno pubblico più favorevoli. L'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative ("ASCM") riconosce il ruolo dell'accordo nella prevenzione delle distorsioni commerciali e crea un'esenzione dal divieto generale del sostegno pubblico ai crediti all'esportazione. Questo cosiddetto "porto sicuro dell'OMC" è concesso alle prassi seguite dai membri dell'OMC che sono partecipanti all'accordo, ma anche alle prassi dei non partecipanti, purché siano conformi alle disposizioni dell'ASCM (allegato I, lettera k)).

L'Unione europea è un partecipante all'accordo, che è stato recepito nell'acquis comunitario in virtù del regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2011<sup>2</sup>. Pertanto l'accordo è giuridicamente vincolante ai sensi del diritto dell'Unione.

#### **2.2. I partecipanti**

Attualmente i partecipanti all'accordo ("partecipanti") sono 11: Australia, Canada, Corea, Giappone, Norvegia, Nuova Zelanda, Regno Unito, Stati Uniti, Svizzera, Turchia e Unione europea. I partecipanti adottano decisioni relative alle modifiche dell'accordo per consenso.

La Commissione europea rappresenta l'Unione nelle riunioni dei partecipanti, anche quando questi adottano decisioni.

#### **2.3. L'atto previsto dei partecipanti**

La decisione prevista è il risultato dei negoziati tra i partecipanti all'accordo sulla modernizzazione delle norme in esso contenute, come indicato nell'allegato del presente progetto di decisione.

---

<sup>1</sup> Secondo la definizione di cui all'articolo 5 della convenzione OCSE.

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 45).

Dalla sua adozione nel 1978, l'accordo ha subito aggiornamenti periodici delle singole condizioni e modalità, ma non è mai stato effettuato un riesame generale dell'adeguatezza complessiva delle norme alle condizioni attuali. Ciò ha reso necessario modificare l'accordo per una serie di motivi.

In primo luogo, l'aumento dei finanziamenti all'esportazione aggressivi da parte delle grandi economie emergenti, che non sono partecipanti all'accordo. In secondo luogo, i termini dell'accordo sono sproporzionatamente rigidi rispetto ai loro obiettivi di garantire condizioni di parità tra i partecipanti e di evitare l'esclusione del settore privato. Allo stesso modo, la mancanza di un riesame generale nel corso dei decenni si è tradotta in un mosaico di modifiche eccessivamente complesso. In ultimo, è opportuno notare che una revisione dell'accordo è necessaria anche in termini del suo rapporto con le priorità dell'UE in materia di sostenibilità, non da ultimo in relazione ai mutamenti climatici. Tale aspetto è affrontato nella proposta distinta di decisione del Consiglio ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, relativa all'intesa settoriale sui crediti all'esportazione per energie rinnovabili, attenuazione dei mutamenti climatici e adattamento ad essi e opere idrauliche ("CCSU") (COM(2022) 455).

In tale contesto, nel 2018 sono iniziate le riflessioni informali tra gli Stati membri dell'UE su una possibile razionalizzazione delle norme dell'accordo e nel 2019 sono iniziate le discussioni in seno all'OCSE, che hanno portato all'accordo su un "quadro comune" per la modernizzazione nel 2020, definendo la portata e i principi chiave della riforma e dando il via al lavoro tecnico. Gli obiettivi principali della modernizzazione sono:

- 1) garantire che le condizioni di parità per il sostegno pubblico ai finanziamenti all'esportazione riflettano pratiche di mercato solide e si fondino su norme sulla determinazione dei prezzi adeguate, al fine di consentire alle agenzie di credito all'esportazione di affrontare meglio i fallimenti del mercato e colmare le carenze di finanziamento;
- 2) affrontare i problemi relativi alla concorrenza con i non partecipanti nel contesto della finanza commerciale globale; e
- 3) razionalizzare e semplificare le norme dell'accordo e garantire che siano necessarie e proporzionate, al fine di evitare inutili oneri amministrativi per gli utilizzatori.

Nel giugno di quest'anno i partecipanti hanno concordato i parametri di un accordo su un pacchetto di questioni da adottare nella riunione del novembre 2022. I negoziati per definire i dettagli sono in corso. Il pacchetto include quanto indicato di seguito.

- Periodi di rimborso massimi: i tempi massimi concessi a un acquirente per effettuare tutti i rimborsi previsti dal pacchetto di finanziamenti verrebbero estesi e semplificati, portandoli dagli 8-14 anni a seconda del prodotto a una durata superiore, pari a 20 anni secondo l'UE, e con meno eccezioni. In particolare è escluso dalla proroga, per motivi di sostenibilità, il periodo di rimborso massimo di 12 anni per le centrali elettriche non nucleari.
- Piano di rimborso: la norma generale non prevederebbe più rimborsi in rate uguali con scadenza semestrale. Invece, oltre la metà del capitale dovrebbe essere rimborsata una volta trascorso il 60 % del periodo di tempo previsto per il rimborso.
- Adeguamento del premio per periodi di rimborso più lunghi: le agenzie di credito all'esportazione sono tenute ad applicare un premio agli acquirenti quando questi forniscono una copertura assicurativa ufficiale per le operazioni.

Con periodi di rimborso più lunghi, la formula attuale per il premio comporta prezzi proibitivi. Il moderato adeguamento previsto agevolerà, ad esempio, i progetti concernenti le energie rinnovabili che divengono finanziariamente sostenibili solo su periodi più lunghi.

- Tassi d'interesse variabili: l'introduzione della possibilità di applicare tassi d'interesse minimi variabili che rispecchiano il mercato nelle operazioni di credito all'esportazione nell'ambito dell'accordo. Attualmente la norma prevede l'applicazione di tassi minimi fissi regolamentati.

Se da un lato tali norme consentiranno di offrire agli acquirenti e ai mutuatari di beni e servizi nei paesi terzi termini di finanziamento che rispondono a pratiche di mercato solide, dall'altro tutelano da una "corsa al ribasso" anche con i non aderenti all'accordo. Ciò contribuirà a garantire condizioni di maggiore parità per l'industria di esportazione dell'UE, in particolare nei settori delle principali infrastrutture strategiche.

Le modifiche delle norme dell'accordo avranno un impatto sulle "intese settoriali" che si discostano dalle norme standard per offrire condizioni e modalità specifiche per il settore. Ciò trova riscontro nell'allegato della presente proposta, che contiene le conseguenti modifiche alle disposizioni pertinenti delle intese settoriali. In particolare, due intese settoriali (sul finanziamento di progetti e per il settore ferroviario), che esistevano solo per garantire periodi di rimborso più lunghi rispetto all'attuale norma di 8-10 anni e che, per effetto del termine di 20 anni previsto diventano ridondanti, sono soppresse. Nel corso dei negoziati, alcuni partecipanti hanno espresso la volontà di prorogare i periodi di rimborso massimi anche nell'ambito dell'intesa per il settore nucleare di cui all'accordo, che attualmente sono fissati a 18 anni, mentre l'UE si è detta contraria. Come già detto, per la CCSU è previsto un processo decisionale distinto.

Le proposte dettagliate di riforma dell'accordo sono contenute nell'allegato della proposta di decisione. Come si è detto, i negoziati potrebbero portare ad alcune ulteriori modifiche del testo, ma vi è consenso sui principi fondamentali del risultato. Tali modifiche troverebbero riscontro nell'allegato prima dell'adozione della presente decisione da parte del Consiglio, mediante la procedura di cui all'articolo 2 del progetto di decisione.

È opportuno stabilire la proposta dell'Unione in merito alla posizione da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, in quanto la decisione di modificare l'accordo avrà effetti giuridici nell'UE ai sensi del diritto dell'Unione (cfr. il punto 2.1).

### **3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE**

La proposta di modernizzazione delle norme dell'accordo consentirebbe alle agenzie di credito all'esportazione dei paesi partecipanti, compresa l'Unione europea, di offrire agli acquirenti e ai mutuatari di beni e servizi esportati che sono ubicati in paesi terzi condizioni e modalità di finanziamento allineate a pratiche di mercato solide, consentendo così di affrontare i fallimenti del mercato e di colmare le carenze di finanziamento senza escludere gli operatori finanziari commerciali. In questo modo, le norme modernizzate dell'accordo rafforzerebbero la competitività globale degli esportatori dell'UE, contribuendo in modo significativo alla crescita economica e all'occupazione nell'Unione.

Tenuto conto dell'obiettivo e dei previsti effetti positivi dell'accordo modernizzato sull'industria di esportazione e sull'economia dell'UE, la posizione da adottare a nome dell'Unione deve essere quella di sostenere il progetto di proposta che figura nell'allegato della presente decisione.

## **4. BASE GIURIDICA**

### **4.1. Base giuridica procedurale**

#### *4.1.1. Principi*

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"<sup>3</sup>.

#### *4.1.2. Applicazione al caso concreto*

L'atto che i partecipanti sono chiamati ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto ha effetti giuridici in virtù dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE, il quale stabilisce che "[g]li orientamenti che figurano nell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico ("accordo") si applicano nell'Unione. Il testo dell'accordo è allegato al presente regolamento".

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

### **4.2. Base giuridica sostanziale**

#### *4.2.1. Principi*

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione.

#### *4.2.2. Applicazione al caso concreto*

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 TFUE.

### **4.3. Conclusioni**

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

---

<sup>3</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti da 61 a 64.

## **5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO**

L'atto dei partecipanti apporterà modifiche all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione da parte dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico ("accordo") in riferimento alla modernizzazione dell'accordo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico ("accordo") è stato recepito e pertanto reso giuridicamente vincolante nell'Unione europea dal regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>4</sup>.
- (2) I partecipanti all'accordo ("partecipanti") sono chiamati a decidere in merito alla modernizzazione delle norme dell'accordo, in particolare per quanto riguarda le disposizioni che regolano i periodi di rimborso massimi, il piano di rimborso, i tassi di premio minimi e l'introduzione della possibilità di applicare tassi di interesse variabili nelle operazioni di sostegno ai crediti all'esportazione.
- (3) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione. in quanto la decisione dei partecipanti di modificare l'accordo avrà effetti giuridici nell'UE ai sensi del diritto dell'Unione in virtù del regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE.
- (4) La proposta di modifica dell'accordo consentirebbe alle agenzie di credito all'esportazione dei paesi partecipanti, compresa l'Unione europea, di offrire agli acquirenti e ai mutuatari di beni e servizi esportati che sono ubicati in paesi terzi condizioni e modalità di finanziamento allineate a pratiche di mercato solide, consentendo così di affrontare i fallimenti del mercato e di colmare le carenze di finanziamento senza escludere gli operatori finanziari commerciali. In questo modo, l'accordo modernizzato rafforzerebbe la competitività globale degli esportatori dell'UE, contribuendo in modo significativo alla crescita economica e all'occupazione nell'Unione.

---

<sup>4</sup> Regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 45).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione da adottare a nome dell'Unione in merito all'adozione da parte dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico ("accordo") di una decisione relativa alla modernizzazione delle norme dell'accordo si basa sull'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Qualora, in occasione o prima di una riunione dei partecipanti, siano presentate nuove proposte riguardanti l'oggetto dell'allegato della presente decisioni sulle quali non esiste ancora una posizione dell'Unione, la posizione dell'Unione dovrà essere definita mediante il coordinamento dell'Unione prima che i partecipanti siano chiamati ad adottare una modifica dell'accordo. In tali casi, la posizione dell'Unione dovrà essere in linea con le politiche e la legislazione in vigore.

*Articolo 3*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*